

Ai Direttori Regionali

**OGGETTO: Note esplicative ex articoli 32 e 35 CCNL Funzioni centrali.
Chiarimenti**

Pervengono alla scrivente Direzione segnalazioni da parte di talune Organizzazioni Sindacali in ordine ad una rappresentata non conforme applicazione delle indicazioni già fornite con le note prot. n. 121641 del 19 giugno 2018 (*Art. 32 – CCNL Funzioni centrali – permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari*) e prot. n. 106257 del 28 maggio 2018 (*Articolo 35 – Permessi per assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici*)

In particolare, in ordine ai permessi retribuiti di cui al citato articolo 32 CCNL Fc, è stato evidenziato che alcune Direzioni Provinciali hanno individuato un elenco di specifiche casistiche al ricorrere delle quali è possibile riconoscere il permesso stesso, andando oltre il dettato contrattuale, che si limita a richiedere l'indicazione del sottostante motivo (*personale o familiare*), come tra l'altro evidenziato anche nella circolare esplicativa citata in premessa.

Così operando si mantiene di fatto in capo all'Amministrazione un potere di valutazione discrezionale delle possibili fattispecie che, come detto, non è coerente con il dettato contrattuale che riconosce all'Amministrazione la possibilità di negarne la fruizione solo in presenza di "*esigenze di servizio*".

In ordine poi all'articolo 35 CCNL Fc le doglianze vertono sulla mancata applicazione di quanto previsto dal comma 12 della citata disposizione contrattuale¹ ai casi in cui il lavoratore ha la necessità di effettuare una visita medica in località distanti rispetto alla sede di servizio. Tale circostanza rientra nelle fattispecie per cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione della prestazione (svolta in località distanti rispetto alla sede di servizio) e, in questi casi, l'attestazione di presenza contenente l'indicazione oraria della permanenza presso la struttura medica, è di per sé idonea a

¹ "..... nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 11, lett. b)",

giustificare l'assenza dall'ufficio a titolo di malattia, senza intaccare il monte ore dei permessi di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 35 (18 ore).

In relazione a quanto sopra esposto, al fine di assicurare un'uniforme applicazione degli istituti in argomento, si prega di verificare che presso le Direzioni Provinciali amministrative siano correttamente applicate le indicazioni fornite.

IL DIRETTORE CENTRALE

Aldo Polito

firmato digitalmente